



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - LINEE GUIDA

Articolo 1

(Finalità)

1. Lo scopo delle presenti linee guida è quello di contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante un sistema semplificato di regole volte a chiarire le modalità e i termini per l'ottenimento della autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.
2. Le presenti linee guida esplicano lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente procedimento per le espressioni "Fonti rinnovabili", "Impianti alimentati da fonti rinnovabili", "Procedimento unico" e "Impianto di connessione" si rimanda alle definizioni previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 387/2003, dal D.M. 18.12.2008 e dalla Deliberazione 23 luglio 2008 – ARG/elt 99/08 dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L.R. 3/2009 e dell'art.1 comma 17 della L.R. 5/2009, fino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale (P.E.A.R.S.), l'Autorità procedente, competente al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è la Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 3

(Ambito di applicazione)

1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Tra le "opere connesse" sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti o concordati con il gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.

Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 4

(Regime giuridico delle autorizzazioni)

1. L'Autorizzazione Unica (A.U.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti determinati progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale e parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo, oltre agli impianti alimentati da fonti rinnovabili come specificati nel successivo art. 5 e quelli di cui dall'art. 12 della L.R. 17 novembre 2010 n. 15 in materia di "Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole", non necessitano dell'A.U. quelli di seguito indicati:

- a) gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore a 60 kW;
- b) gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di potenza nominale inferiore a 200 kW;
- d) gli impianti alimentati da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas di potenza inferiore a 250 kW;
- e) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica di potenza inferiore a 100 kW.

Gli impianti individuati dalla lett. a) alla lett. e) sono assoggettati alla disciplina della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3.3.2011 n. 28, alla quale devono essere allegati eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

3. Per gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti devono trasmettere ai competenti uffici regionali copia della P.A.S., della comunicazione preventiva al Comune o copia della Dichiarazione unica autocertificativa per le Attività Produttive (D.U.A.P.) di cui all'art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008;

5. Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, nel senso che, in detti casi, l'inserimento degli impianti energetici in argomento assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale è applicabile la procedura urbanistico-edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali. In tali casi l'iter approvativo dell'intervento edilizio principale è da considerare prevalente ed assorbente rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 387/2003, nel senso che, in luogo della procedura di autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urbanistico-edilizia relativa all'opera principale.

Articolo 5

(Interventi soggetti a D.I.A. e interventi di edilizia libera)

1. Principi Generali

1.1 Nel rispetto dei principi di non aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2, della L. 241/90, per gli impianti soggetti a P.A.S., l'Autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

unico, di cui all'art. 12, c. 4, del D.Lgs. 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico.

- 1.2 Nel caso di interventi soggetti a P.A.S., in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
- 1.3 Nei casi assoggettati a P.A.S., congiuntamente agli impianti, devono essere ricomprese nel medesimo procedimento autorizzativo anche le opere per la connessione alla rete elettrica. Sono allegate alla P.A.S. le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa (verifica gestore rete/Preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione le opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
- 1.4 Il ricorso alla P.A.S. e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'art.12, commi 3, 4 e 4-bis del D.Lgs. 387/2003, in materia di autorizzazione unica.
- 1.5 Sono soggetti a P.A.S. gli interventi realizzati sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
- 1.6 I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo comma 2 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
- 1.7 La locuzione "utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali" prevista dall'art. 123, c. 1 del D.P.R. 380/2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
- 1.8 La locuzione "installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici" di cui all'art. 6, c. 2, lett. d) del D.P.R. 380/2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile col regime di scambio sul posto.
- 1.9 Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 6, c. 2, lett. a) e d) del D.P.R. 380/2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
 - le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
 - limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori ed una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per "titolo abilitativo" si intende il permesso di costruire come definito dalla legislazione regionale e dal D.P.R. 380/2001.
- 1.10 Alla comunicazione di cui all'art. 27, c. 20, della L. 99/2009 e di cui all'art. 11, c. 5, del D.Lgs. 115/2008, non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001.
- 1.11 Interventi in immobili e aree vincolati: sono esclusi dalla Comunicazione preventiva gli interventi previsti su immobili ricadenti nella Parte seconda e nell'art. 136, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

beni culturali e del paesaggio”, per i quali è prevista la procedura amministrativa della P.A.S. di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ovvero, nel caso la potenza ecceda i limiti previsti dalla Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, si dovrà procedere all'avvio del procedimento di autorizzazione unica.

2. Dettaglio per tipologia di impianto

Impianti fotovoltaici

2.1 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** dell'inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti:

a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008):

- i. aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- ii. aventi superficie non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
- iii. non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.

b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001):

- i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze esistenti;
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
- iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444/1968;

2.2 Sono realizzabili mediante **procedura abilitativa semplificata** i seguenti:

a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto 2.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.M. 6.8.2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31.12.2010):

- i. aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici;
- ii. aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti punto 2.1 e punto 2.2 lett. a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.

Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

2.3 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** dell'inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti:

a) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della L. 99/2009):

- i. operanti in assetto cogenerativo;
- ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);

b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al precedente punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo periodo e dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001):

- i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;
- ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2.4 Sono realizzabili mediante **procedura abilitativa semplificata** i seguenti:

- a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto precedente ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della L. 99/2009):
 - i. operanti in assetto cogenerativo;
 - ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;
- b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui ai precedenti punto 2.3 e punto 2.4 lett. a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.
- c) Impianti di generazione elettrica alimentati da biogas, biogas, gas presentati da 1) soggetti I.A.P. iscritti da almeno tre anni alla Camera di Commercio, o 2) giovani imprenditori o 3) società costituite per almeno il 50% da soci I.A.P. e giovani imprenditori ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - i. capacità di generazione massima inferiore a 1 MW;
 - ii. operanti in assetto di filiera corta.

Impianti eolici

2.5 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** dell'inizio dei lavori, secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica, da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti:

- a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ex art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008)
 - i. singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
 - ii. interventi che non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008.
- b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
 - ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
 - iii. la cui rilevazione sia previsto che non duri più di 36 mesi;
 - iv. la rimozione delle apparecchiature ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura del soggetto titolare, avvenga entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

2.6 Sono realizzabili mediante **procedura abilitativa semplificata** i seguenti:

- a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla precedente lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.
- b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al precedente punto 2.5 lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici

2.7 I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa **comunicazione** secondo quanto disposto dai punti 1.9 e 1.10 del precedente comma, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato alle amministrazioni comunali competenti:

- a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo periodo e dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001):
 - i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

aumento del numero delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

ii. aventi una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.

2.8 Sono realizzabili mediante **procedura abilitativa semplificata** i seguenti:

a) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alla precedente lettera a) ed aventi capacita' di generazione inferiori alla soglia indicate nella Tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003.

Articolo 6

(Interventi assoggettati ad Autorizzazione Unica)

1. La costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, non previsti al precedente art. 5, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione ai sensi degli artt. 7 e ss. delle presenti Linee Guida regionali.

2. Le disposizioni dell'art.12, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 387/2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di combustione, di potenza termica inferiore a 300 MWt, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all'art. 2, comma 1, lett. g del medesimo D.Lgs. 387/2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della producibilità imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, è obbligato ad acquisire preliminarmente l'autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di settore.

3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2 e per i quali si applica la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sono soggetti all'autorizzazione unica anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nell'art. 5.

4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal caso le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico.

Articolo 7

(Contenuti minimi dell'istanza)

1. All'istanza per il rilascio di autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema dell'allegato A1, unitamente agli allegati A2, A3 e B1 deve essere allegata, pena l'improcedibilità dell'istanza, la seguente documentazione (da presentarsi in una copia su supporto cartaceo e in una su supporto digitale):

a) copia del progetto definitivo dell'impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione e il piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi.

Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini dell'avvio del procedimento di A.U. si farà riferimento, per quanto applicabile, all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e all'art. 25 e ss.mm.ii. del D.P.R. 554/1999.

Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati da professionisti abilitati per le relative categorie di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione Unica sono ¹:

- i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:
 - i dati generali del proponente;
 - i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;
 - la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;
 - per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;
 - per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 - la descrizione dell'intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto; stima della vita utile;
 - il possesso della capacità economico/gestionale ed imprenditoriale;
 - analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore a 1 MWe;
- ii. piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
- iii. relazioni tecniche specialistiche;
- iv. relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica;
- v. studio di inserimento urbanistico;
- vi. studio di fattibilità ambientale, ove previsto;
- vii. calcoli preliminari di dimensionamento delle strutture e degli impianti;
- viii. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di tutte le opere;
- ix. piano particellare delle aree interessate dall'intervento;
- x. piano particellare di esproprio, ove previsto;
- xi. computo metrico estimativo delle opere, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e nel caso di di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte, e quadro economico complessivo;
- xii. cronoprogramma dei lavori di costruzione dell'intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi;
- xiii. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base IGM, scala 1: 25.000;
- xiv. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1: 10.000, tale cartografia dovrà riportare, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti (es.: aree protette, siti rete natura 2000, aree PAI, fasce di rispetto del reticolo idrico ex R.D. 523/1904, aree di inedificabilità a seguito di incendio,

¹ E' fatta salva la facoltà dell'ufficio competente di richiedere ulteriori elementi ritenuti necessari per l'istruttoria specifica dell'intervento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ecc.);

- xv. estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione;
- xvi. estratto di mappa catastale in scala 1: 2.000 con l'individuazione dei mappali interessati e visure delle proprietà risultanti alla data di presentazione dell'istanza;
- xvii. rilievi planoaltimetrici delle aree;
- xviii. planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri;
- xix. planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, quotata (almeno in scala 1: 250);
- xx. planimetria aree di cantiere;
- xxi. disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc.
In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative al vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle canalizzazioni; percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);
- xxii. sezioni e prospetti;
- xxiii. documentazione fotografica e fotosimulazione dell'intervento;
- xxiv. nel caso di impianti alimentati a biomassa dovranno essere inoltre allegati: piano di alimentazione dell'impianto comprensivo di relazione agronomica; contratti comprovanti la capacità di approvvigionamento dell'impianto.

Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere trasmessi sia in copia cartacea che in copia digitale, quest'ultima in formato .pdf, inoltre tutti gli elaborati cartografici, descrittivi l'ubicazione dell'intervento (comprensivo di tutte le infrastrutture necessarie e delle opere funzionali per la connessione alla rete elettrica), dovranno essere trasmessi in formato vettoriale .dxf e .shp o raster, georeferenziati secondo il sistema di riferimento Roma40-Gauss Boaga.

b) preventivo per la connessione, completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il medesimo, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

c) nel caso di impianto alimentato a biomassa o di impianto fotovoltaico, dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto disposto dall'art. 13 delle presenti Linee Guida;

d) per gli altri impianti diversi da quelli di cui al precedente punto c) dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto disposto dall'art. 13 delle presenti Linee Guida;

e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita;

f) l'elenco degli Enti, con i relativi indirizzi, ritenuti dal Proponente competenti ad esprimere autorizzazioni,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati ai sensi della vigente normativa, necessari all'ottenimento dell'A.U., ai quali il proponente deve trasmettere, subordinatamente alla presentazione della domanda di autorizzazione, copia del progetto definitivo di cui al precedente comma 1, nonché copia dell'istanza di autorizzazione unica.

Tale elenco deve obbligatoriamente comprendere i seguenti Enti:

- 1) Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente - Servizio SAVI;
- 2) Assessorato Regionale Enti locali, Finanze e Urbanistica - Servizio tutela paesaggistica competente per territorio
- 3) Comune o Comuni competenti per territorio;
- 4) Provincia o Province competenti per territorio;
- 5) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- 6) Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale-Servizio Territoriale competente per territorio;
- 7) Gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere connesso;
- 8) Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni;
- 9) Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici competente per territorio;
- 10) Soprintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio;
- 11) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

g) al fine di agevolare la verifica degli ulteriori Enti interessati ad esprimere autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e considerando che gli stessi potranno variare, caso per caso, a seconda del contesto territoriale di riferimento si segnala la seguente lista, a mero titolo indicativo non esaustivo:

- 12) Assessorato Regionale Lavori Pubblici - Servizio del genio civile competente per territorio;
- 13) Assessorato Regionale Industria Servizio Attività Estrattive
- 14) Assessorato Regionale Enti Locali - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;
- 15) Presidenza della Regione - Direzione generale dell'Agenzia regionale del distretto idrografico;
- 16) Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- 17) Consorzio industriale provinciale competente per territorio;
- 18) Consorzio di Bonifica della Sardegna competente per territorio;
- 19) Ente o Società di gestione dei parchi;
- 20) Ente Nazione per l'Aviazione Civile;
- 21) Ente o Società competente per la gestione delle acque;
- 22) Ente o Società competente per la gestione di strade;
- 23) Ente o Società competente per la gestione di linee ferroviarie;
- 24) Aeronautica Militare;
- 25) Comando Militare Autonomo Sardegna;
- 26) Comando Militare Marittimo Autonomo in Sardegna;
- 27) Agenzia del Territorio competente;

h) copia delle note di avvenuto deposito, dell'istanza e degli elaborati progettuali di cui al punto a), presso gli Enti indicati ai precedenti punti f) e g), ovvero timbro del protocollo in ingresso, ovvero copia della cartolina postale attestante la data dell'avvenuta ricezione;

i) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d'Impatto ambientale (V.I.A.);

oppure



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

copia della deliberazione della Giunta regionale di non assoggettabilità a V.I.A. o di giudizio positivo di compatibilità ambientale, qualora il proponente abbia già effettuato le procedure di cui sopra ai termini del D.Lgs. 4/2008, della L.R. 3/2009, art. 5, commi 23 e 24 e della D.G.R. 24/23 del 23.4.2008 ²;

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di verifica/V.I.A. nel rispetto di quanto disposto dalle procedure previste dalla D.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008 ³;

l) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la non assoggettabilità dell'impianto alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ovvero domanda di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della L.R. 4/2006;

m) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE "Uccelli",

oppure

eventuale copia del provvedimento di giudizio positivo di valutazione di incidenza o del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, qualora il proponente abbia già effettuato la relativa procedura,

oppure

copia dell'istanza di avvio del procedimento di valutazione di incidenza se prevista ai sensi del D.P.R. 120/2003 e ss.mm.ii. ⁴;

n) dichiarazione del progettista ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che le aree interessate dall'intervento non risultano soggette a vincolo paesaggistico,

oppure

relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005;

o) certificato in originale di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) con la dicitura "antimafia" (art. 6 del D.P.R. 252/1998).

p) dichiarazione attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima dell'avvio dei lavori nel caso di serre fotovoltaiche effettive o prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica negli altri casi, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione procedente mediante fideiussione rilasciata da parte di un istituto finanziario, di cui all'Art. 107 T.U. bancario, che sia atta a garantire l'adempimento dell'obbligo di messa in pristino successivo alla dismissione dell'impianto, secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari al 5% del valore complessivo dell'investimento, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia dovrà essere valida e operante per tutta la durata del provvedimento autorizzativo fino all'integrale adempimento dell'obbligo di dismissione dell'impianto, da realizzarsi

² Se l'intervento ricade nella tipologia delle opere da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., il proponente può espletare la relativa procedura in via preliminare rispetto alla richiesta di A.U. sul livello di progettazione preliminare. Se l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è contestuale a quello di A.U. è richiesto un livello progettuale definitivo.

³ Se l'intervento ricade in una area S.I.C. e/o Z.P.S., e non rientra nell'ambito di applicazione della verifica/V.I.A., deve essere prodotto lo studio per la valutazione di incidenza o il parere di esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza.

⁴ Nel caso di progetti sottoposti a V.I.A. o verifica sul progetto definitivo, la relativa istanza al Servizio Savi deve essere accompagnata dalla copia dell'istanza di A.U.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunque entro e non oltre i due anni solari dal termine di scadenza del provvedimento autorizzativo⁵. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario. Tale titolo dovrà essere prodotto obbligatoriamente prima del rilascio dell'autorizzazione.

p.1) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

p.2) copia della comunicazione effettuata alla competenti Soprintendenze, nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

q) dichiarazione di primaria Compagnia di Assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di: mancata erogazione del servizio di fornitura di energia elettrica all'ente gestore di rete; furto, atti vandalici e calamità atmosferiche afferenti macchinari e attrezzature necessarie per la produzione dell'energia.

r) elenco dei soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

s) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo al costo di istruttoria di cui all'art. 11.

Articolo 8

(Verifica della documentazione e avvio del procedimento)

1. Il procedimento unico è indetto secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di autorizzazione al protocollo dell'Amministrazione precedente, nel rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003.

2. Il proponente presenta l'istanza per il rilascio della A.U. per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, mediante una domanda, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato A1 e della relativa scheda riepilogativa di cui all'allegato A2, indirizzata alla Amministrazione precedente allegando una copia cartacea e una su supporto digitale (contenente la copia degli elaborati conforme agli originali presentati) della documentazione di cui al precedente art. 7.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione precedente verifica l'esattezza e la

⁵ Tale requisito si intende rispettato sia nel caso in cui la fideiussione abbia durata pari ad anni ventidue, sia nel caso in cui la garanzia fideiussoria abbia durata inferiore con contestuale previsione della clausola dell'automatico e tacito rinnovo fino al completo ed integrale adempimento dell'obbligo di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, previa restituzione del titolo fideiussorio e dichiarazione liberatoria dell'Ente creditore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

completezza formale della documentazione di cui al precedente art. 7 e, in tal caso, comunica al richiedente l'avvio del procedimento, che decorre dalla data del timbro di protocollo dell'Amministrazione precedente impressa sulla domanda stessa.

4. In caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione richiede le necessarie integrazioni documentali. Tale richiesta determina la sospensione dei termini del procedimento. La mancata produzione della documentazione nel termine indicato al proponente, che non può superare i 30 giorni, salvo eccezionali e motivate esigenze, ed in ogni caso non oltre il termine di 60 giorni, comporta l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso il procedimento si intende avviato solo alla data di ricevimento della istanza completa.

E' cura del proponente inoltrare le integrazioni richieste a tutti gli Enti interessati dal procedimento.

Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione precedente abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

5. Sono considerate "serre fotovoltaiche effettive" quelle con una capacità agricola adeguata e per cui è verificabile il livello minimo dell'illuminazione media superiore o uguale al 75%.

6. Le autorizzazioni per tali impianti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 possono essere rilasciate esclusivamente a coloro che svolgono direttamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c., pertanto possono presentare domanda di autorizzazione unica per la costruzione di serre fotovoltaiche i seguenti soggetti:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.;

- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 99/2004.

I richiedenti dovranno registrarsi nell'Anagrafe delle aziende agricole della Sardegna prima dell'avvio dei lavori.

7. Per quanto non previsto dai precedenti commi 5 e 6 valgono i criteri per la individuazione delle serre fotovoltaiche effettive di cui all'Allegato A5.

Articolo 9

(Istruttoria e conferenza di servizi)

1. L'Amministrazione precedente esamina l'esattezza e la correttezza della documentazione presentata dal proponente ed effettua la relativa istruttoria tecnico-amministrativa anche sulla base delle linee guida per la localizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici previsti nell'art.18 della L.R. 2/2007 come modificato dalla L.R. 1/2009, art.6, comma 8, e nelle deliberazioni adottate in materia dalla Giunta regionale (D.G.R. 66/24 del 27.11.2008 e D.G.R. 3/17 del 16.1.2009) e dei presenti e successivi atti di indirizzo. A seguito di tale istruttoria il Servizio Competente al fine di una corretta istruzione della pratica può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti in merito al progetto presentato.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione unica, a seguito della verifica preliminare di cui al precedente art. 8 e al comma 1 del presente articolo, nonché dell'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste, l'Amministrazione precedente indice la Conferenza dei Servizi, svolta con le modalità stabilite dalla L. 241/1990, per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla-osta, gli assensi necessari per la realizzazione del progetto in base alla normativa nazionale e regionale.

3. All'interno della conferenza di Servizi di cui al precedente comma 2, l'Assessorato regionale dell'Urbanistica esprime il parere in ordine al requisito di basso valore paesaggistico delle aree in cui ubicare gli impianti proposti, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 7, per le zone agricole in riferimento alle disposizioni in materia di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

4. Qualora la realizzazione dell'impianto sia subordinata alla procedura di verifica o di V.I.A, di valutazione di incidenza, nonché di A.I.A., i termini per il procedimento unico sono sospesi fino all'acquisizione di parere di compatibilità ambientale o di non assoggettabilità a V.I.A. e/o del giudizio positivo di valutazione di incidenza e/o della A.I.A..

5. La Conferenza di Servizi è convocata mediante comunicazione trasmessa con raccomandata A/R al proponente e, anche solo con modalità telematiche, a tutti gli Enti interessati indicati dal proponente all'art. 5, comma 1, lett. f).

6. In conferenza il proponente illustra il progetto e gli Enti convocati esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.

7. Per la definizione di capacità agricola adeguata e del livello minimo dell'illuminazione media si rimanda all'Allegato A5 delle presenti linee guida e al Decreto dell'Assessore all'Agricoltura n. 1820 del 20.7.2010.

8. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo ed il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.

9. Nei casi di impianti ubicati al di fuori di apposite aree individuate dagli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure nel caso di impianti di potenza superiore o pari a 1 MW collocati in aree diverse dalla zona urbanistica D o G specifica e che non consentono il mantenimento degli usi tipici, con particolare riferimento a quelli agro-silvopastorali, della zona urbanistica nella quale ricadono, è necessaria la variazione dello strumento urbanistico. In tali casi, in sede di conferenza, il parere dell'amministrazione comunale competente deve essere accompagnato dalla delibera del Consiglio Comunale di adozione della variante. La procedura di variante dello strumento urbanistico segue quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini previsti dall'art.12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'A.U.

10. L'Autorità Procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi ed all'inoltro dello stesso alle Amministrazioni interessate. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'art. 12, comma 4bis, del D.Lgs. 387/2003.

11. In caso di istruttoria negativa al proponente è data comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 e ss.mm.ii.

12. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché alle Linee Guida nazionali approvate con D.M. 10.9.2010.

Articolo 10

(Autorizzazione unica)

1. Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o amministrative. Il tempo massimo per la conclusione del procedimento non potrà essere superiore a 180 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti alla richiesta di integrazioni o alla conclusione della valutazione di impatto ambientale e/o di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

2. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che in ogni caso deve essere pienamente adempiuto entro due anni solari dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo, e per gli impianti idroelettrici per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

4. Prima dell'inizio dei lavori nel caso di serre fotovoltaiche effettive o prima del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica negli altri casi, il proponente dovrà trasmettere una fidejussione bancaria a favore dell'Amministrazione precedente, a garanzia degli obblighi di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto, secondo le modalità indicate dall'art. 7, comma 1, lett. p).

5. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere. L'autorizzazione unica ha durata definita non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni recepite nell'autorizzazione unica.

6. L'autorizzazione unica può essere volturata a terzi subordinatamente alla verifica da parte dell'Amministrazione precedente della sussistenza, in capo al subentrante, dei presupposti previsti dal precedente articolo 5.

7. Entro dieci giorni dalla conclusione del procedimento di autorizzazione, l'Amministrazione precedente comunica il provvedimento finale al proponente e a tutte le Amministrazioni interessate.

8. L'autorizzazione rilasciata indica il termine di inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere inferiore ad un anno ed il termine entro il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente conclusi. Decorsi detti termini l'autorizzazione decade. Detti termini possono essere prorogati su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo pari al ritardo stesso. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica

Il provvedimento di autorizzazione unica deve essere obbligatoriamente pubblicato a cura del proponente sul B.U.R.A.S.

Articolo 11

(Oneri istruttori)

1. Il proponente deve versare prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica all'Autorità precedente gli oneri istruttori secondo gli importi determinati ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 12/30 del 10.3.2011.

Articolo 12

(Impegni ed obblighi del proponente)

1. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il proponente sottoscrive un atto di impegno nei confronti dell'Amministrazione precedente e del Comune, o dei Comuni interessati territorialmente dall'intervento, attraverso il quale sono regolati i rapporti nella fase di costruzione dell'impianto sino alla sua entrata in esercizio. Nell'atto di impegno sono definiti i tempi di costruzione, di avvio e di collaudo finale dell'impianto, ed è sancito l'obbligo a dare inizio ed a concludere i lavori entro i termini stabiliti dal provvedimento finale di autorizzazione e a concluderli entro il periodo di tempo previsto dal progetto definitivo, nonché a mettere in pristino lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto secondo le modalità e i termini stabiliti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Nella fase di dismissione dell'impianto il proponente deve impegnarsi a:

- a) comunicare al Comune o ai Comuni interessati territorialmente dall'intervento e all'Amministrazione procedente la data definitiva di cessazione dell'attività;
- b) la corretta dismissione dell'impianto secondo il piano di dismissione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), nonché il ripristino dei luoghi affinché possano essere riutilizzate per le attività pregresse.

Articolo 13

(Disposizioni in merito alle procedure di esproprio)

1. Come stabilito dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. 327/2001.

2. In caso di esproprio il proponente deve fornire alla Amministrazione procedente tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre alla stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è onere del proponente effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/2001, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.